

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GENCO, INDELLI, LOMBARDI e BATTAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1967

Interpretazione autentica del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in materia di imposta di consumo sui mobili, sui prodotti e materiali impiegati per l'allestimento e l'arredamento delle navi

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico sulla finanza locale di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, era stato generalmente interpretato nel senso che i mobili ed i materiali destinati alle navi mercantili (nazionali ed estere) in costruzione o in riparazione fossero esenti dalla imposta di consumo.

Negli ultimi anni tuttavia è stata prospettata e confortata da alcune decisioni giurisdizionali una diversa e più estesa interpretazione delle norme del testo unico, con la conseguente pretesa di assoggettare al tributo in questione anche i mobili ed i materiali impiegati dai cantieri navali nella costruzione e nella riparazione delle navi. Ciò per quanto il Ministero delle finanze con alcune risoluzioni — formulate nel rispetto del principio che l'imposta in parola deve colpire i consumi effettivamente effettuati nel Comune impositore — avesse ribadito a più riprese l'esenzione dalla imposta di consumo per i mobili ed i materiali suddetti.

Considerato:

che la nostra legislazione in materia di costruzioni e riparazioni navali, per obbiettive ragioni di carattere economico che ca-

ratterizzano internazionalmente il mercato marittimo, considera comunque non solo la nave ma anche i materiali ed i prodotti in essa incorporati come esportati e non soggetti quindi ad oneri di natura fiscale e doganale;

che di fatto il consumo dei mobili e dei materiali destinati all'allestimento e all'arredamento delle navi non avviene nell'ambito del territorio comunale ove sono ubicati i cantieri navali, in quanto la nave per sua natura esplica la propria funzione in mare aperto, cioè al di fuori del territorio nazionale;

che i cantieri stessi non compiono atti di consumo, ma, in quanto aziende industriali, si limitano a produrre un bene complesso, la nave, che per essere funzionale abbisogna, fra l'altro, di mobili e di materiali per l'allestimento e per l'arredamento;

che alla difficile situazione dell'industria cantieristica navale, soprattutto nell'attuale periodo, nel quale sta attuandosi il piano del CIPE per il risanamento del settore, devono essere evitati oneri imprevisi che la pongono in condizioni di ulteriore inferiorità rispetto alla agevolata ed agguerrita concorrenza estera;

si ritiene che corrisponda alle finalità del testo unico sulla finanza locale e sia in armonia con la nostra legislazione in materia di costruzioni e riparazioni navali la non applicabilità dell'imposta di consumo sui

mobili e gli altri materiali destinati alle costruzioni e riparazioni navali.

Al fine di dissipare i dubbi interpretativi sorti al riguardo si propone pertanto il seguente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

I mobili, i prodotti e gli altri materiali destinati a navi in costruzione o in esercizio non sono soggetti alle imposte di consumo di cui al testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.